

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

1. Premessa

1.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono parte integrante di ogni contratto d'acquisto stipulato tra Siapi S.r.l. P.IVA 00827420159, con sede in 20126 Milano (MI) Via Fratelli Bressan, 21 (di seguito: “**Acquirente**”) e il fornitore di componenti/prodotti (di seguito “**Fornitore**”). Eventuali condizioni differenti dalle presenti saranno prive di efficacia se non espressamente accettate per iscritto dalle parti.

1.2. Le Condizioni Generali di Acquisto trovano applicazione anche se non espressamente richiamate e sottoscritte nel singolo ordine d'acquisto trasmesso dall'Acquirente (di seguito “**Ordine**”).

1.3. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto hanno efficacia fino a quando non siano state espressamente revocate dall'Acquirente ovvero siano sostituite da nuove condizioni che diverranno efficaci dalla loro sottoscrizione ed in ogni caso dalla loro comunicazione al Fornitore

1.4. Le Condizioni Generali di Acquisto non vincolano l'Acquirente a trasmettere al Fornitore futuri ordini di fornitura. In ogni caso resta inteso che eventuali diverse condizioni d'acquisto anche contenute in documentazione del fornitore non saranno applicabili al rapporto salvo specifica approvazione per iscritto da parte dell'Acquirente.

2. Ordini e loro modifiche

2.1. Ordini, contratti e richieste di consegna o di fornitura così come modifiche o aggiunte agli stessi dovranno essere formulati ed accettati per iscritto.

2.2. Resta in ogni caso inteso che la validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti condizioni di acquisto, è subordinata alla tassativa conferma scritta da parte dell'Acquirente.

2.3. Saranno considerate conferme scritte anche le comunicazioni pervenute tramite fax, e-mail o comunque per via telematica.

2.4. I preventivi avranno forza vincolante e non daranno luogo a compensi di nessun genere a favore del Fornitore, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita e per iscritto tra il Fornitore e l'Acquirente (di seguito congiuntamente le “**Parti**”).

2.5. Se il Fornitore non accetta l'ordine in forma scritta entro 5 (cinque) giorni di calendario dalla sua ricezione, l'Acquirente avrà il diritto di annullarlo.

2.6. Ove presenti, gli accordi su qualità, sicurezza e salute sul lavoro, protezione ambientale e responsabilità sociale (Quality Assurance Agreement), il Manuale logistico (Logistics Manual) e le specifiche per la consegna e l'imballaggio (Delivery and Packaging Specifications) dell'Acquirente costituiscono parte integrante del contratto con il Fornitore che espressamente dichiara di averne preso visione e ne formula espressa accettazione con le presenti Condizioni di Acquisto.

3. Esecuzione della vendita – Prezzi

3.1. Il Fornitore dovrà comunicare all'Acquirente l'accettazione dell'Ordine entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento, inviandone una copia firmata all'Acquirente. Trascorso tale termine senza una comunicazione scritta da parte del Fornitore, l'Ordine verrà considerato confermato in tutte le sue parti ovvero potrà essere

annullato dall'Acquirente a sua totale discrezione senza che ciò comporti diritto per il Fornitore di indennizzi e/o danni a qualsiasi titolo o ragione.

3.2. I prezzi indicati o richiamati nell'Ordine sono fissi e non soggetti a variazione alcuna; essi si intendono comprensivi dei costi del relativo imballo per la spedizione.

4. Fatturazione

4.1. Le fatture di vendita emesse dal Fornitore dovranno indicare i) numero dell'Ordine, ii) codice materiale, iii) numero del documento di trasporto, iv) quantità dei prodotti, v) descrizione della merce, vi) prezzo unitario e prezzo totale, vii) IVA, viii) origine della merce.

5. Luogo e termini di consegna

5.1. I prodotti dovranno essere consegnati dal Fornitore che ne assume il rischio e la responsabilità fino alla consegna entro i termini e nei luoghi indicati nell'Ordine. I termini convenuti per la consegna sono tassativi e a beneficio esclusivo dell'Acquirente. Pertanto, il Fornitore dovrà consegnare i prodotti al termine indicato nell'Ordine ma non prima della scadenza dello stesso, a meno che ciò non sia richiesto espressamente per iscritto dall'Acquirente.

5.2. L'Acquirente potrà rifiutare e rispedire al Fornitore, con spese a carico di quest'ultimo, prodotti consegnati in anticipo rispetto alla data di consegna indicata nell'Ordine. Ove invece l'Acquirente decidesse di accettare comunque la consegna, ancorché anticipata, i termini di pagamento decorreranno in ogni caso dalla data di consegna stabilita nell'Ordine.

5.3. I Prodotti dovranno essere accompagnati dal documento di trasporto con l'indicazione dettagliata di: i) numero dell'Ordine, ii) codice materiale e descrizione, iii) unità di misura, iv) quantità, v) peso e vi) origine della merce e ove disponibile il manuale di informazione sulle caratteristiche tecniche e ogni altra informativa relativa alla loro utilizzazione. Su richiesta dell'Acquirente il Fornitore sarà inoltre tenuto a rilasciare la Dichiarazione di Conformità CE a tutte le Direttive e Regolamenti applicabili.

5.4. Salvo diversi accordi tra le parti, il rischio per il danneggiamento e/o la perdita dei prodotti si trasferisce dal Fornitore all'Acquirente esclusivamente al momento dell'avvenuto scarico presso il luogo indicato nell'Ordine. Pertanto, il rischio di perimento e/o avaria dei prodotti resta a carico del Fornitore, anche quando il vettore sia stato scelto dall'Acquirente. Il Fornitore sarà inoltre responsabile per l'eventuale danneggiamento e/o perdita dei prodotti, successivo alla consegna, ove conseguente ad imballaggio insufficiente o difettoso e/o occulto scoperto successivamente.

6. Accettazione della fornitura

6.1. Il Fornitore si impegna a fornire prodotti realizzati a perfetta regola d'arte (intesa come la migliore regola che si può pretendere nel tempo in cui avviene la produzione) e conformi alle specifiche tecniche descritte nell'Ordine nonché alla normativa applicabile vigente.

6.2. L'accettazione dei prodotti consegnati all'Acquirente non costituisce riconoscimento della conformità degli stessi rispetto all'Ordine nemmeno in riferimento ad eventuali vizi apparenti; non vi è quindi obbligo per l'Acquirente di disimballare i prodotti al momento dell'accettazione. In ogni caso i prodotti ricevuti dall'Acquirente si intendono accettati con riserva di verifica delle quantità e qualità, che potranno essere contestate anche successivamente ai termini previsti dal Codice civile italiano e comunque non oltre 2 (due) mesi dalla loro consegna.

6.3. I pagamenti verranno effettuati solo a condizione che la consegna dei prodotti sia avvenuta nei termini concordati e che i prodotti non siano affetti da vizio alcuno né da difformità.

6.4. Nel caso in cui i prodotti siano importati da Paesi Extra-UE il Fornitore garantisce di aver adempiuto a tutti gli obblighi connessi, siano essi di carattere doganale, amministrativo o di altro genere.

6.5. L'Acquirente ha il diritto di rifiutare eventuali consegne difformi, per quantità, rispetto all'Ordine, con costi a carico del Fornitore, secondo le modalità di cui all'articolo 8.3.

7. Imballi

7.1. Se non diversamente specificato, l'etichetta degli imballi dovrà indicare: i) codice e descrizione articolo dell'Acquirente, ii) codice del costruttore, iii) quantità, iv) nr. dell'Ordine/contratto di acquisto, v) nr. lotto produttivo.

8. Garanzia

8.1. Salvo diversi accordi, il Fornitore garantisce il buon funzionamento dei prodotti per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dei prodotti. Resta in ogni caso salva l'applicazione degli articoli 1490 c.c. e seguenti.

8.2. Qualora i prodotti fossero viziati o carenti delle qualità tecniche indicate nell'Ordine, l'Acquirente avrà il diritto di, in via alternativa: i) rifiutare i prodotti e di restituirli al Fornitore, con conseguente restituzione del prezzo eventualmente già corrisposto dall'Acquirente; ii) richiedere la sostituzione/riparazione gratuita dei prodotti viziati/difformi con spese di ritiro, riparazione o sostituzione a carico del Fornitore; iii) richiedere una riduzione del prezzo. Qualora sia possibile, su richiesta dell'Acquirente, la garanzia opererà anche per i prodotti venduti e consegnati ai clienti dell'Acquirente. Resta salvo in ogni caso il diritto dell'Acquirente di chiedere il risarcimento del danno patito.

8.3. Gli oneri per le operazioni di ritorno dei prodotti viziati (a titolo esemplificativo e non esaustivo relativi a: trasporto, spedizione, lavorazione, manodopera, montaggio e smontaggio, materiali o costi per ispezioni e verifiche) saranno ad esclusivo carico del Fornitore; i prodotti viziati e/o difformi saranno trasportati per esclusivo conto e a rischio del Fornitore, con riserva di addebito a suo carico di ogni onere sostenuto per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti stessi nonché di ogni ulteriore costo.

8.4. Dalla data di sostituzione/riparazione dei prodotti decorrerà un nuovo termine di garanzia di ulteriori 12 mesi.

8.5. Il Fornitore garantisce che i prodotti sono consegnati liberi da pegno, od altro diritto di garanzia personale o reale, nonché da riservato dominio e ove fornisca beni o servizi di cui non ha la piena proprietà, e si obbliga nei confronti dell'Acquirente a manlevarlo nei confronti di pretese di terzi di qualunque titolo e natura, nonché piena garanzia per evizione e rivendica.

8.6. Le Parti convengono che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1495 cod. civ., il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento per i difetti è di 3 anni, eccettuati i casi di fraudolenta erronea dichiarazione.

8.7. Le Parti convengono che qualora l'Acquirente contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospendere il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate dall'Acquirente interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D.Lgs. 231/2002 come successivamente modificato e aggiornato.

8.8. L'Acquirente potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovutegli per le forniture e ciò anche se il credito dell'Acquirente non è certo, liquido ed esigibile.

8.9. L'eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto dell'Acquirente di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti tutti, nessuno escluso.

9. Reclami per Vizi

9.1. Nel caso in cui venga esercitata contro l'Acquirente un'azione per responsabilità da prodotto, il Fornitore è obbligato a manlevare e a tenere indenne l'Acquirente da dette richieste e da ogni spesa e costo anche di natura legale alle stesse richieste connessa se e nella misura in cui il danno è dovuto a un difetto relativo alla progettazione, fabbricazione, informazione e allo sviluppo del prodotto fornito dal Fornitore. Nel caso di responsabilità derivante da inadempimento, essa – tuttavia - si applicherà soltanto se il Fornitore è inadempiente. Nel caso in cui la causa del danno ricada nell'ambito delle responsabilità del Fornitore, a questi competerà l'onere della prova in tale misura. Il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi e le spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali.

9.2. In tutti gli altri casi, si applicheranno le disposizioni di legge.

9.3. Prima di ogni eventuale azione di richiamo dei prodotti dovuta *in toto* o in parte a un difetto relativo alla progettazione, fabbricazione, informazione e allo sviluppo del prodotto fornito dal Fornitore, l'Acquirente ne darà comunicazione a detto Fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare e discuterà con il Fornitore le modalità di conduzione dell'azione di ritiro più efficiente, a meno che il verificarsi di particolari urgenze non consenta alcuna comunicazione o collaborazione. I costi dell'azione di richiamo si intendono a carico del Fornitore nel momento in cui essa sia da attribuire ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore stesso.

9.4. Il Fornitore garantisce di essere in possesso di idonea copertura assicurativa RC prodotto e Recall valida per tutto il mondo e che questa possa essere azionata per eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, e ne fornirà prova all'Acquirente.

10. Modifiche del processo produttivo

10.1. Il Fornitore è tenuto a comunicare con sufficiente anticipo e per iscritto all'Acquirente la sua eventuale intenzione di modificare il processo di produzione e/o di spostare il luogo di fabbricazione del prodotto e/o materiali e/o subfornitori.

11. Proprietà industriale e intellettuale

11.1. Il Fornitore garantisce che i prodotti forniti non violano alcun brevetto, diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi e si impegna a tenere indenne, manlevare e risarcire l'Acquirente contro qualsiasi richiesta, domanda, danno o onere derivante da rivendicazioni di terzi. oltre ogni spesa e costo anche di natura legale alle stesse richieste connessa.

12. Documentazione tecnica – Attrezzature

12.1. Il Fornitore è tenuto a conservare con scrupolosa attenzione e a garantirne la riservatezza i disegni, i campioni e ogni documento e/o materiale ricevuto dall'Acquirente e a restituirli al termine del rapporto contrattuale e comunque qualora l'Acquirente ne faccia richiesta. E'fatto espresso divieto al Fornitore di utilizzare e riprodurre tali documenti e materiali per scopi diversi dal rapporto di fornitura vigente con l'Acquirente. detto impegno è assunto dal Fornitore con riguardo ai propri dipendenti/consulenti e subfornitori anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile.

12.2. Il Fornitore dovrà mantenere un'idonea registrazione dei risultati delle prove, dei controlli e dei collaudi relativi sia alla propria produzione che a quella degli eventuali subfornitori, da esibire su richiesta dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà conservare la suddetta registrazione dei risultati per un periodo non

inferiore a 3 anni. E si obbliga a metterla, in ogni momento, a disposizione dell'Acquirente a semplice richiesta di quest'ultimo.

12.3. In ogni caso il Fornitore dovrà conservare tutta la documentazione suindicata all'articolo 12.2 anche per una maggior durata dal momento in cui si apra un contenzioso, in via giudiziale o via stragiudiziale, e sino alla conclusione del medesimo.

12.4. Il Fornitore è tenuto, secondo l'ordinaria diligenza, alla custodia di tutte le attrezzature di proprietà dell'Acquirente locate presso di lui esclusivamente per fini produttivi e dovrà curarne l'ordinaria amministrazione.

12.5. Il Fornitore è tenuto inoltre ad assicurare le attrezzature contro furto e incendio, a propria cura e spese.

12.6. Alla cessazione del rapporto di fornitura o comunque a semplice richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà restituire all'Acquirente le attrezzature complete.

12.7. Il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti o danni diretti e indiretti derivanti da eventuali danneggiamenti e/o rotture delle attrezzature imputabili a sua colpa. Detto impegno è assunto dal Fornitore con riguardo ai propri dipendenti/consulenti e subfornitori anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile.

13. Riservatezza

13.1. Il Fornitore si impegna a non utilizzare direttamente, indirettamente, per interposta persona, ente o società ed a non rivelare a terzi, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale con l'Acquirente, da qualsivoglia causa determinata detta cessazione, le informazioni ed i dati comunicati dall'Acquirente o di cui sia comunque venuto a conoscenza (in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile) in occasione o nell'adempimento del rapporto contrattuale stesso, con particolare riferimento a specifiche tecniche comunicate dall'Acquirente, ai prodotti di questo, ai processi produttivi attuati in esecuzione degli impegni contrattuali assunti, all'azienda dell'Acquirente, ecc.

13.2. Le informazioni sono di esclusiva proprietà dell'Acquirente e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne destinate al medesimo – senza previa autorizzazione scritta di dell'Acquirente. A richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni comunicate (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti e le attrezzature dati in uso al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati all'Acquirente (inclusi i diritti di privativa industriale e intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.

13.3. I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili e prototipi, allestiti dall'Acquirente o basati su informazioni confidenziali dell'Acquirente, nonché beni realizzati con utensili o con utensili modellati sugli stessi di proprietà di quest'ultimo, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura con l'Acquirente, né offerti o ceduti a terzi.

13.4. I servizi resi all'Acquirente dal Fornitore, o parti o elementi degli stessi, non potranno essere erogati a terzi nello stesso modo per due anni dalla loro esecuzione, salvo che la tecnologia su cui si fondano non rientri nello stato generale dell'arte e della conoscenza.

13.5. Per quanto riguarda le informazioni tecniche e commerciali ricevute dall'Acquirente per l'esecuzione del servizio, l'impegno di confidenzialità continuerà anche successivamente all'esecuzione e conclusione del contratto finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui l'Acquirente rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità.

14. Visite presso il Fornitore

14.1. L'Acquirente si riserva la facoltà di visitare, previo preavviso, lo stabilimento del Fornitore allo scopo di valutarne l'organizzazione dei processi produttivi (impianti, manodopera, accettazione materiali, processi di lavorazione, collaudo, spedizione, ecc.).

15. Riferenze

15.1. Il nome dell'Acquirente potrà essere utilizzato come referenza dal Fornitore soltanto previa autorizzazione scritta dell'Acquirente medesimo.

16. Penali

16.1. Per eventuali ritardi di consegna che non generino fermi linea verrà applicata dall'Acquirente una penale nella misura dell'1% dell'importo totale dell'Ordine per ogni settimana di ritardo o sua frazione fino ad un massimo del 5%, a partire dall'ottavo giorno di ritardo nella consegna.

16.2. Qualora il ritardo nella consegna generasse fermi linea, verrà applicata una penale di euro 1.000/linea/giorno.

16.3. Qualora i prodotti presentassero delle difformità che comportino selezione/rilavorazioni/riparazioni verrà applicata una penale di euro 25/persona/ora.

16.4. Per la apertura e gestione tecnico-amministrativa della procedura verranno addebitati euro 50/Non conformità.

16.5. Le penali verranno fatturate dall'Acquirente ovvero trattenute sulle somme dovute al Fornitore, ove ve ne sia capienza.

16.6. Resta salvo il diritto per l'Acquirente di agire per il risarcimento dei danni ulteriori.

17. Schede di sicurezza

17.1. La scheda di sicurezza relativa a materiali di consumo e sostanze/prodotti pericolosi-non pericolosi deve essere obbligatoriamente fornita dal Fornitore all'Acquirente per una idonea informazione sui pericoli delle sostanze chimiche e dei preparati chimici presenti nel prodotto fornito. La scheda deve essere fornita anteriormente o in occasione della prima fornitura del prodotto, ed ogni qualvolta l'Acquirente ne faccia richiesta.

Può essere su supporto cartaceo o informatico, deve essere conforme alle disposizioni indicate nell'allegato al DM 4 aprile 1997 e successive modifiche e integrazioni, deve essere redatta in lingua Italiana e deve riportare la data di compilazione ed eventuale aggiornamento.

18. Subfornitori

18.1. Il Fornitore potrà, sotto la propria esclusiva responsabilità e previa autorizzazione scritta dell'Acquirente, affidare in tutto o in parte la produzione dei prodotti a soggetti terzi, impegnandosi in tal caso a procurare il puntuale rispetto – da parte di detti terzi - dei doveri ed obblighi previsti nell'Ordine e nelle presenti Condizioni Generali d'Acquisto. Resta inteso che detti soggetti non entreranno in alcun rapporto contrattuale con l'Acquirente; conseguentemente il Fornitore rimarrà unico ed esclusivo responsabile nei confronti dell'Acquirente per il corretto adempimento del rapporto contrattuale.

18.2. Tenuto conto della natura fiduciaria del rapporto, l'Acquirente si riserva la facoltà di recedere, con effetto immediato, dal contratto qualora accertasse che il sub-fornitore incaricato dal Fornitore non disponga dell'esperienza, delle competenze, dell'idoneità tecnico professionale, delle attrezzature, del personale, delle tecnologie necessarie;

19. Diritti di recesso e risoluzione

19.1. L'Acquirente si riserva la facoltà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 Codice Civile, di recedere dall'Ordine di acquisto in ogni momento a mezzo raccomandata A/R o mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla conferma dell'Ordine. In tal caso l'Acquirente riconoscerà al Fornitore, a fronte della consegna della Fornitura o di quella parte realizzata sino alla data del recesso, un importo pari al valore della prestazione eseguita. Resta inteso che il Fornitore nulla potrà pretendere nei confronti dell'Acquirente per qualunque ragione o titolo anche di danno.

19.2. Oltre al diritto di recesso di cui all'articolo 20.1 ed a tutti i casi risoluzione contrattuale previsti dalla legge, l'Acquirente, nel caso di mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni da parte del Fornitore, potrà risolvere il rapporto ai sensi dell'art. 1454 c.c., mediante diffida ad adempiere nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione, da inviare al Fornitore mediante lettera raccomandata A/R o mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. Se entro tale termine il Fornitore non avrà posto rimedio all'inadempimento contestato, ferma la conseguente risoluzione automatica del rapporto, l'acquirente avrà diritto, senza necessità di azione giudiziale, di trattenere, a titolo di acconto sul risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento, le somme comunque maturate a favore del Fornitore, anche in forza di forniture diverse da quella non eseguita o eseguita in modo inesatto, con rinuncia del Fornitore ora per allora a qualsiasi eccezione a riguardo.

19.3. L'Acquirente ha inoltre la facoltà di recedere o risolvere il rapporto con effetto immediato qualora:

- il Fornitore ha bloccato la fornitura ai suoi clienti;
- le condizioni patrimoniali/finanziarie del Fornitore risultano o rischiano di essere deteriorate, compromettendo in questo modo l'impegno di fornitura nei confronti dell'Acquirente;
- il Fornitore è divenuto insolvente o si trova in una situazione di indebitamento eccessivo, oppure interrompa i propri pagamenti.

19.4. Nel caso in cui il Fornitore esegua solo parzialmente la fornitura, l'Acquirente ha la facoltà di annullare l'intero contratto, qualora non sia interessata ad un adempimento parziale.

19.5. Qualora l'Acquirente receda o risolva il contratto di fornitura in virtù dei diritti di recesso e risoluzione di cui ai precedenti paragrafi, il Fornitore è tenuto a ricompensare l'Acquirente per le perdite o i danni provocati di conseguenza, a meno che il Fornitore non sia responsabile di quanto ha dato vita all'esercizio del diritto di recesso o risoluzione del contratto.

20. Forza maggiore

20.1. In tutti i casi previsti dalla legge come forza maggiore quali, controversie sindacali, scioperi, interruzioni delle attività al di fuori del controllo dell'Acquirente, sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi inevitabili ovvero catastrofi naturali, l'Acquirente è libero dall'obbligo di accettare la merce e/o servizi, secondo le scadenze pianificate per tutta la durata di tali eventi. Durante tali eventi, e per le 2 (due) settimane successive, l'Acquirente avrà la facoltà – impregiudicato ogni altro diritto di – di recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e i fabbisogni dell'Acquirente siano considerevolmente ridotti, poiché, a causa di tali eventi, i beni debbano essere prodotti altrove.

21. Incedibilità del credito

21.1. In deroga agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile, i crediti derivanti dalle forniture non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi salvo la cessione avvenga tra società appartenenti al medesimo gruppo.

22. Varie

22.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali d'acquisto.

22.2. L'Acquirente utilizzerà i dati ricevuti dal Fornitore conformemente alle disposizioni vigenti in materia di Privacy secondo l'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni. Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link <https://www.siapi.com/it/privacy-policy>.

22.3. L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. Le Parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l'intento economico.

22.4. Le presenti condizioni di acquisto sono regolate esclusivamente dalla legge Italiana. E' esclusa l'applicazione della convenzione dell'Aja relativa al diritto uniforme sulla vendita internazionale delle merci, della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale delle merci o di altre convenzioni, regolamenti o altre norme di diritto internazionale privato relative alla legge applicabile alla vendita della merce e/o servizi.

22.5. Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.

22.6. Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola previsione del presente contratto ivi incluse le presenti condizioni generali di acquisto di beni e servizi è stata da entrambe le Parti nella propria qualità di operatori professionali ampiamente discussa, concordata ed approvata specificamente, così come ogni singolo paragrafo ed articolo.

Siapi S.r.l.

PER ACCETTAZIONE

Il Fornitore
